

## **Bollo: come richiedere l'agevolazione**

### Come richiedere l'esenzione

Nelle **Regioni convenzionate con ACI**, la **domanda per l'esenzione** va presentata **entro 90 giorni** dalla scadenza del pagamento della Tassa Automobilistica. Questo termine è ordinatorio (non perentorio).

Il diritto all'esenzione può quindi essere fatto valere anche dopo tale scadenza, qualora sussistano ancora i requisiti, ma sempre entro il limite dei termini di decadenza e prescrizione previsti per le agevolazioni fiscali.

Un eventuale ritardo nella presentazione di qualche documento a corredo della domanda non comporta la decadenza dall'agevolazione.

Solo in **Basilicata** le esenzioni sono valide dallo stesso periodo di imposta **se presentate entro 90 giorni dal termine di pagamento del bollo** a norma di legge. Per le istanze presentate tardivamente e/o corredate da documentazione attestante i requisiti oltre il predetto arco temporale, il beneficio decorre dal periodo di imposta successivo.

La richiesta di esenzione deve essere indirizzata alla Regione di residenza e presentata a mano o raccomandata A/R:

► all'Unità Territoriale ACI della provincia di residenza o altra Unità Territoriale ACI della propria regione

oppure

► ad una delle Delegazioni ACI della propria provincia o regione

L'Unità Territoriale ACI o Delegazione Automobile Club, una volta ricevuta la domanda, verificherà la completezza e la regolarità formale della relativa documentazione:

- se la documentazione è carente o irregolare, sarà cura di chi ha ricevuto la stessa chiederne la regolarizzazione o l'integrazione, precisando la natura dell'irregolarità o del documento mancante;
- se invece la documentazione presentata è completa e formalmente regolare, la pratica viene presa in consegna, protocollata e rilasciata apposita ricevuta.

Nelle **Regioni Liguria e Valle d'Aosta** le istanze vanno presentate all'Agenzia delle Entrate competenti per territorio.

**Il disabled interessato riceverà successivamente comunicazione dell'esito della domanda:**

- In caso di **accoglimento** dell'istanza presentata, il provvedimento che riconosce il diritto all'esenzione ha efficacia retroattiva nell'anno tributario in corso, dato che non sussiste un termine perentorio per la presentazione della domanda, tranne che in Basilicata (v. sopra).

- Nel caso in cui invece la domanda di esenzione **non** venga **accolta** per mancanza dei requisiti previsti dalla legge, verrà notificato il provvedimento di diniego. Dovranno quindi essere corrisposti, entro **trenta giorni** dal ricevimento della comunicazione, la Tassa Automobilistica ed i relativi interessi senza applicazione di sanzioni; trascorso tale termine, si applicheranno le norme sanzionatorie vigenti in materia.

Per i residenti nella regione **Toscana**: nel caso di **non accoglimento** della richiesta di esenzione la Tassa Automobilistica potrà essere corrisposta entro **sessanta giorni** dal ricevimento della comunicazione del diniego.

#### **Se non si intende fare il pagamento:**

- entro **30 giorni** dal ricevimento della comunicazione, è possibile presentare **un ricorso amministrativo** all'Ufficio Tributi della Regione da cui si è ricevuta la comunicazione

oppure

- entro **60 giorni** dal ricevimento della comunicazione, si può presentare **ricorso giurisdizionale** alla competente Commissione Tributaria.

Per i residenti nelle regioni **Lazio** e **Toscana**: è possibile presentare il ricorso giurisdizionale alla Commissione Tributaria solamente dopo il rigetto della richiesta di riesame da parte della stessa Regione.

L'Amministrazione regionale potrà comunque procedere, in via di autotutela, all'annullamento dell'atto diniego.

#### **Trasferimento dell'esenzione dal pagamento del Bollo su un altro veicolo**

E' possibile ottenere il trasferimento dell'agevolazione su un altro veicolo, ma è necessario effettuare contemporaneamente due adempimenti:

- produrre una nuova domanda corredata della relativa documentazione;
- presentare una richiesta di cessazione dell'agevolazione sul veicolo precedentemente esentato.